

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ AUSER DI TRIESTE

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita su iniziativa dell'Auser Nazionale, e con la sua partecipazione, tra le associazioni impegnate nell'educazione permanente, comprese le Università Popolari della Terza ETÀ, ETÀ Libera o della LiberEtà, dell'Auser o ad essa aderenti, "L'Università delle LibereEtà Auser di Trieste", senza fini di lucro, di seguito detta Associazione, con sede in Trieste ~~in largo Barriera Vecchia n° 15~~ in via San Francesco d'Assisi n° 2.

Il trasferimento della sede legale e l'apertura di altre sedi operative non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. L'attività dell'Associazione è improntata a principi di trasparenza e legalità.

ART.2 STATUTO E REGOLAMENTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'Associazione intende svolgere la propria attività restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima, sia da parte dei singoli Soci.

ART.3 FINALITA'

L'Associazione si propone di contribuire alla crescita culturale e civile, allo sviluppo della capacità critica, alla formazione di autonomia progettuale ed intellettuale delle persone per accrescerne la consapevolezza nell'esercizio dei diritti, delle responsabilità e della solidarietà, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso.

L'Associazione si adopera per organizzare e qualificare una terza dimensione, nel sistema educativo nazionale attraverso associazioni culturali, Università Popolari della terza ETÀ ed iniziative che realizzino il diritto allo studio tramite le normative contrattuali e legislative, adeguate al livello e alla qualità degli attuali bisogni e domande provenienti dai lavoratori, dai giovani e dagli anziani.

L'Associazione ritiene che sia costitutivo di questo sistema la partecipazione dei soggetti sia nell'identificare i bisogni che l'organizzare la risposta, a partire dall'alfabetizzazione incompiuta o di ritorno (o logica), dalle opportunità di recupero e di aggiornamento, fino alla ricerca e produzione e offerta di nuove conoscenze e di saperi, maturati nell'esperienza della vita, nella professione e nel lavoro.

L'Associazione costruisce il suo progetto facendo vivere un costante rapporto aperto, stimolante, critico, propositivo ed organizzativo con il mondo del lavoro, con i sindacati dei lavoratori e dei pensionati, con gli operatori culturali e con le istituzioni ad ogni livello.

ART.4 SCOPI

L'Associazione potrà occuparsi di:

1) coordinamento e di indirizzo nei confronti delle Università e associazioni associate e

- aderenti;
- 2) promozione nella costituzione di nuove Università;
 - 3) servizi legali e tributari;
 - 4) formazione dei docenti e del personale di gestione;
 - 5) informazioni utili alle attività e scambio di esperienze;
 - 6) rappresentanza delle Università associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale;
 - 7) promozione di iniziative culturali, legislative, ricreative, assistenziali, utilità sociale, come esperienze di partecipazione, di solidarietà e pluralismo;
 - 8) pubblicazioni di studi e ricerche;
 - 9) produzione di materiali, stampati e audiovisivi di carattere culturale e didattico;
 - 10) perseguire il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, proporre la promozione di forme aggregative tramite attività di volontariato, che veda la persona, in particolare quella anziana, protagonista, valorizzandone, la soggettività ed il ruolo nella società;
 - 11) occuparsi di trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo;
 - 12) organizzare spettacoli, visite guidate, gite od altro;
 - 13) sviluppare la ricerca per il recupero e la proposizione delle tradizioni locali;
 - 14) attività diverse a carattere fisico (ginnastica riabilitativa, passeggiate di gruppo, ballo, ecc.);
 - 15) aiuti volti a favorire la vita di relazione;
 - 16) migliorare la capacità di ricordare esercitando la memoria tramite letture di giornali, riviste e la discussione sugli argomenti;
 - 17) realizzare attività ricreative e di animazione socialmente utili.

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti, Organismi e Società.

L'Associazione può partecipare ad organismi pubblici in cui sia prevista la presenza di rappresentanze sociali.

L'Associazione può promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società che siano consoni alle finalità ed agli scopi dell'Associazione; può aderire ad organismi internazionali; può aderire o partecipare alla costituzione di associazioni, federazioni o confederazioni nazionali che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari.

ART.5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributo dei Soci;
- b) contributo dei Soci aderenti;
- c) contributo dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi dei privati;
- e) contributi da organismi internazionali;
- f) donazioni o lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) quote d'iscrizione;
- l) quote associative;
- m) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- n) atti liberali.

I fondi sono depositati in uno o più istituti di credito delegati dall'Associazione.

ART.6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

I bilanci con la relazione e il programma di cui al 1° comma devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, con le relazioni allegare, devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.

ART.7 SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le Associazioni che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla, e ne condividano le finalità associative. Sull'accoglimento della domanda delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

~~I Soci che prestano attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.~~

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che, per la loro attività, siano interessati a promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato.

Possono aderirvi tutte le persone interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino senza riserve lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.

Sono aderenti dell'Associazione coloro i quali sottoscrivono il presente statuto.

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo il quale ne decide in modo inappellabile; l'iscrizione decorre dalla data di deliberazione consiliare.

Gli aderenti associati sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota associativa annua e un contributo di iscrizione annuo ~~la quota di iscrizione ed un contributo associativo annuo~~ nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo, i Soci devono versare le quote associative ~~contributi devono essere versati~~ entro il 31 gennaio di ogni anno. Le quote e non sono frazionabili.

ART.8 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto:

- di frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le sue iniziative;
- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente;
- di eleggere e farsi eleggere negli organi sociali;
- di informazione e di controllo, per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
- di svolgere attività di programmazione e di organizzazione per l'Associazione;

- di essere rimborsati dalle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Assemblea degli associati;
- di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati:

- al versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno; ~~e delle quote di iscrizione al momento dell'adesione~~
- all'osservanza del presente Statuto;
- all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;
- al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, prestando il lavoro preventivamente concordato;
- ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animata da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

I Soci che prestano attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

ART.9 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato perde la qualifica di Socio per mancato rinnovo dell'affiliazione, per mancato pagamento della quota associativa; per attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.10 ORGANISMI

Sono organismi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Direttore generale (eventuale)
- e) il Collegio dei Sindaci in numero di tre.

Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART.11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

E' convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno

un terzo dei consiglieri; in quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo; le persone giuridiche sono rappresentate da una persona fisica che abbia o alla quale sia conferita la relativa rappresentanza.

La partecipazione all'Assemblea ~~non~~ è delegabile; ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta ad altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere e revocare i componenti degli Organi Sociali. ~~i membri del Consiglio Direttivo.~~
- ~~- eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci;~~
- approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio presentati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza; ~~approva la relazione e le linee programmatiche.~~

Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- fissare le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione;
- ~~- stabilire, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi annui dovuta dagli aderenti.~~
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo sulla base del programma generale di indirizzo previsto dal ~~del~~ bilancio;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- accettare erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

Spetta all'assemblea straordinaria :

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e del ~~al~~ presente statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno 15 & giorni prima della scadenza dell'adunanza, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto; mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, ~~sia in prima che in seconda~~ convocazione, quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto; mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, fatta eccezione per le materie per le quali sia disposto diversamente dallo Statuto o disposto direttamente dalla legge con norme inderogabili.

Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza degli associati intervenuti, mentre nelle assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei due terzi ~~più uno~~ degli associati intervenuti, fatta eccezione per le materie per le quali sia disposto diversamente dalla legge con norme inderogabili.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente.

Ogni aderente all' Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Le votazioni sono palesi oppure per votazione a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro i quali riporteranno il maggior numero di voti.

ART.12

CONSIGLIO ~~COMITATO~~ DIRETTIVO

Il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo eletto dall'Assemblea ha il compito di:

- 1) realizzare i deliberati dell'Assemblea;
- 2) eleggere tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo è convocato almeno ogni quattro ~~tre~~ mesi con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri secondo la determinazione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo durano in carica quattro ~~tre~~ anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio ~~triennio~~ vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti o ricorrendo, in caso di necessità, alla cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Il Consiglio ~~Comitato~~ Direttivo:

- a) elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti; può nominare il Direttore Generale su proposta del Presidente;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- c) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta;
- d) predispone il programma di attività;
- e) approva il regolamento del personale dell'Associazione ed ogni altro regolamento interno;
- f) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea;
- g) delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- h) ~~tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto.~~

ART.13

LA PRESIDENZA

La Presidenza è composta dal Presidente e da un massimo di due Vice Presidenti. Dura in carica quattro ~~tre~~ anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede ~~e convoca~~ l'assemblea;
- c) convoca e presiede ~~e convoca~~ il Consiglio Direttivo;
- d) assume, di concerto con i Vice Presidenti, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- e) nomina procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età; in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 13 BIS

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale, quando nominato, svolge le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo e presta la sua attività a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto.

Il Direttore generale, se non fa parte del Consiglio Direttivo, partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

ART.14

COLLEGIO DEI SINDACI

I membri del Collegio durano in carica quattro ~~tre~~ anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- b) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale della Associazione;
- e) informa l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati;
- d) esercita i poteri e le funzioni previste dal codice civile.

ART.15

ESERCIZIO SOCIALE

L'inizio e la chiusura dell'anno sociale sono fissati dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.16

MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO E ALLO STATUTO

Le proposte di modifica all'atto costitutivo e allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti. ~~della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione presenti all'atto della votazione.~~

ART.17 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi ed i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno " ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dei primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte di Appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più Liquidatori anche tra i non Soci e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

ART.19 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.